

Firmato digitalmente da

CN =
C = IT

Procedura di Concordato minore art. 74 C.C.I.I. -

C.f.

(C.F.)

Integrazioni alla Proposta Definitiva di Piano di Concordato Minore *ex* art. 74 C.C.I.I.

Periodo previsionale 2025 - 2033

15 Gennaio 2025

CFI  **CRISI Fiscale
D'IMPRESA**

1. Finalità delle Integrazioni della Proposta Definitiva di Piano e disclaimer	2
2. Integrazioni documentali	6
3. Sulla valutazione del merito creditizio in relazione al finanziamento MPS n. 742075240,20	6
4. Integrazioni sul valore di liquidazione ed analisi della convenienza della Procedura rispetto allo scenario della liquidazione controllata: identificazione dell'attivo patrimoniale da liquidare in caso di liquidazione controllata e percentuali di soddisfo dei creditori in caso di liquidazione controllata	7
5. Chiarimenti sulla classificazione dei crediti e sulla corretta attribuzione alle classi	14
5.1. Creditori in prededuzione	16
5.2. Classe 1 - Debiti verso professionisti privilegiati	17
5.3. Classe 2 - Debiti previdenziali privilegiati	17
5.4. Classe 3 - Debiti tributari erariali privilegiati	18
5.5. Classe 4 - Debiti tributari erariali privilegiati	19
5.6. Classe 5 - Altri crediti vari privilegiati	19
5.7. Classe 6 - Chirografari ex lege	20
5.8. Classe 7 - Debiti previdenziali degradati	21
5.9. Classe 8 - Debiti tributari degradati e chirografari ex lege	21
5.10. Classe 9 - Debiti tributari degradati e chirografari ex lege	22
5.11. Classe 10 - Altri crediti vari degradati e chirografari ex lege	22
6. Il trattamento dei crediti privilegiati e dei crediti tributari e previdenziali	23
7. L'omologazione della Proposta di concordato minore ex artt. 79 e 80 CCII	25
8. L'applicazione del c.d. Cram Down ex art. 80 CCII	26
9. Quadro analitico dei pagamenti della Procedura	29
10. Riepilogo della proposta della Procedura	31
Allegazioni	33

1. Finalità delle Integrazioni della Proposta Definitiva di Piano e disclaimer

In data 21 marzo 2024 [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED] - P.I. [REDACTED]), residente in [REDACTED], via [REDACTED] (di seguito anche solo "[REDACTED]" o il "**Soggetto Ricorrente**") per il tramite del proprio advisor legale e finanziario lo studio dell'avv. Simone Forte ha depositato presso l'OCC di Locri una preliminare "**Proposta di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.**"

(di seguito anche solo il “Piano”, “Piano Originario” o la “Proposta”) (*all. 1 con rispettivi allegati e all. 2 Istanza nomina Gestore della crisi con rispettivi allegati*) con l’obiettivo di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento, salvaguardando il patrimonio professionale e la possibilità di generare reddito futuro del soggetto ricorrente.

In data 4 aprile 2024 è stato nominato il Gestore nella persona della dott.ssa Rosamaria Femia.

In data 10 aprile 2024 si è svolto il primo incontro tra il soggetto ricorrente, i suoi *advisor* e il Gestore nominato al fine di una preliminare analisi della “*Proposta di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.*” presentata.

All’esito del primo incontro, mediante comunicazione mail del 19 aprile 2024, il Gestore ha richiesto:

- la produzione:
 - della visura PRA (si precisa che il Soggetto Ricorrente non ha alcun veicolo intestato);
 - dell’ispezione ipotecaria degli ultimi cinque anni che si produce come (già *all. 2* alle Prime Integrazioni);
 - della situazione economica 2021 e 2022 che si producono come (già *all. 3* alle Prime Integrazioni);
 - dei registri Iva degli ultimi 3 anni che si producono come (già *all. 4* alle Prime Integrazioni).
- l’integrazione:
 - degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - dell’eventuale valutazione circa la possibilità di un terzo di garantire i livelli di fatturati prospettici indicati nel Piano.

Sempre mediante comunicazione mail del 19 aprile 2024 il Gestore ha trasmesso le dichiarazioni di credito aggiornate al 10.04.2024 rilasciate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Reggio Calabria che si producono come (già *all. 5* alle Prime Integrazioni).

In data 6 giugno 2024, alla luce di tali richieste di produzione documentale e di integrazioni dell’originario Piano, anche all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di credito trasmesse dall’Agente della Riscossione, è stato presentato al Gestore un’ulteriore documento denominato “*Integrazioni della Proposta di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.*” (di seguito le “**Prime Integrazioni al Piano**” o le “**Prime Integrazioni**”) (già *all. 1* alle Secondhe Integrazioni) (*all. 3 con rispettivi allegati*).

A fronte di tali preliminari produzioni documentali e della trasmissione delle Prime Integrazioni presentate dal Soggetto ricorrente, a seguito di colloqui telefonici tra gli *advisor* del soggetto ricorrente e il Gestore, di ulteriori richieste di produzione documentale da parte del Gestore e successivamente alla ricezione di ulteriori precisazioni di credito nel frattempo ricevute dai creditori, in data 26 luglio 2024 si è reso opportuno redigere l'ulteriore documento denominato “**Seconde Integrazioni della Proposta di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.**” (di seguito le “**Seconde Integrazioni al Piano**” o le “**Seconde Integrazioni**”) (*all. 4 con rispettivi allegati*).

Unitamente alle Seconde Integrazioni al Piano, all'esito di ulteriori richieste documentali da parte del Gestore, il soggetto ricorrente ha prodotto:

- Attestazione Isee (*già all. 2 alle Seconde Integrazioni*);
- Modello Persone Fisiche 2024 (*già all. 3 alle Seconde Integrazioni*);
- Attestazione Procedimenti pendenti Tribunale di Locri (*già all. 4 alle Seconde Integrazioni*);
- Riscontro Crif (*già all. 5 alle Seconde Integrazioni*);
- Certificato Casellario Giudiziario (*già all. 6 alle Seconde Integrazioni*);
- Certificato dei carichi pendenti Procura di Locri (*già all. 7 alle Seconde Integrazioni*);
- Certificato Stato civile (*già all. 8 alle Seconde Integrazioni*).

Anche le Seconde Integrazioni rappresentavano le linee guida – in via preliminare – del percorso di risanamento mediante l'accesso al concordato minore che garantisca il riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del soggetto ricorrente, nonché il miglior soddisfo possibile per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria.

A fronte di ulteriori incontri interlocutori con il Gestore, in data 9 ottobre 2024 il soggetto ricorrente ha proceduto alla redazione del documento denominato “**Proposta Definitiva di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.**” (di seguito la “**Proposta Definitiva**”) (*doc.1*).

In data 22 novembre 2024 il Gestore della Crisi ha provveduto a redigere e trasmettere la relazione prevista all'art. 76, c. 2, CCII.

In data 18 dicembre 2024 è stato depositato dinanzi al Tribunale di Locri **Ricorso per l'Ammissione alla Procedura di Concordato Minore ex art. 74 ss. c.c.i.i.**, allegando la Proposta Definitiva di Piano di Concordato Minore ex art. 74 C.C.I.I., unitamente ai documenti previsti *ex lege*, e la relazione *ex art. 76, c. 2, CCII*, del Gestore della Crisi.

Con provvedimento del Tribunale di Locri, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Cardona, emesso in data 2 gennaio 2025, sono state formulate le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento e integrazione:

1. integrazione di tutta la documentazione relativa alle entrate del nucleo familiare, inclusi stipendi, pensioni e altre fonti di reddito, ai sensi dall'art. 75 c. I lett. e) CCII;
2. ai fini della valutazione della convenienza ex art. 75 c. II CCII, il deposito della Polizza vita e delle condizioni contrattuali;
3. valutazione del merito creditizio in relazione al finanziamento menzionato (ex art. 76 c. III CCII);
4. chiarimenti sull'applicazione dell'art. 101 CCII in relazione al finanziamento chirografario nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena;
5. integrazioni sul valore di liquidazione, con valutazione (i) sull'eventuale comprensione, nell'ambito della liquidazione controllata, del valore della polizza vita (in caso di escussione); (ii) su eventuali beni mobili di proprietà presenti nello studio professionale; (iii) su eventuali ricavi derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale per un massimo di tre anni;
6. valutazione sull'esclusione di beni dall'attivo concordatario, come consentito dall'art. 75 c. II bis e c. III CCII.
7. chiarimenti sulla classificazione dei crediti, verificando la corretta attribuzione alle classi (crediti privilegiati e previdenziali) e rivalutando la creazione di una classe di creditori con privilegio speciale, considerando l'assenza di beni su cui esercitare il privilegio.

A fronte delle richieste di integrazioni alla Proposta Definitiva da parte dell'Onorevole Tribunale di Locri, il Soggetto Ricorrente ha proceduto alla redazione del documento denominato “*Integrazioni alla Proposta Definitiva di piano di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I.*” (di seguito le “**Integrazioni alla Proposta Definitiva**”).

Tali Integrazioni alla Proposta Definitiva sono il risultato del deposito del Piano originario presso l'OCC competente e del regolare *iter* procedurale a seguito della nomina del Gestore nominato e sarà oggetto della presentazione della domanda da sottoporre al giudizio dei creditori della Procedura.

Le presenti Integrazioni alla Proposta Definitiva contengono tutte le argomentazioni richieste della *relazione particolareggiata* e dunque deve considerarsi coerente con le disposizione dell'art. 76 CCII come riformulato dal correttivo *ter* in quanto, nel presente documento sono compresi: *a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; *b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; *c)* l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; *d)* la valutazione sulla completezza e

attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

La realizzazione degli obiettivi ed il raggiungimento dei risultati illustrati nel presente documento dipendono dall'efficacia delle azioni intraprese dal Soggetto Ricorrente in coerenza con le strategie poste alla base dell'originario Piano, delle Prime Integrazioni, delle Seconde Integrazioni e della Proposta Definitiva. Le conclusioni riportate nel presente documento sono basate sul complesso delle considerazioni in esso contenute, oltre che a quelle riportate nell'originario Piano, nelle Prime, nelle Seconde Integrazioni e nella Proposta Definitiva, e pertanto nessuna parte delle Integrazioni alla Proposta Definitiva potrà essere utilizzata disgiuntamente rispetto al presente documento e all'originario Piano e alle Prime, Seconde Integrazioni e alla Proposta Definitiva nella loro interezza.

2. Integrazioni documentali

Ai fini di ottemperare a quanto richiesto dall'Ill.mo Giudicante in relazione alla documentazione riguardante le entrate “proprie e della famiglia”, ai sensi dell'articolo 75 c. I lett. e) CCII, si precisa che all'interno del nucleo familiare (*cf. all. 2.2 della Proposta del 9.10.2024: Certificato stato di famiglia*) sono presenti le figlie [REDACTED] e [REDACTED], entrambe minorenni e non percettrici di reddito, e la moglie, sig.ra [REDACTED], unica percettrice di reddito.

Per l'effetto, ad integrazione della Proposta Definitiva del 9 ottobre 2024 (*cf. par. C.3. La relazione sulla situazione personale e familiare del soggetto ricorrente*) si provvede ad allegare alle presenti Integrazioni alla Proposta Definitiva la documentazione prevista *ex lege* relativa alla Sig.ra [REDACTED] (*docc. 2, 3 e 4: CUD 2024; cedolino; modello 730/2024*).

Inoltre, ai fini di ottemperare a quanto richiesto dall'Ill.mo Giudicante in relazione alla Polizza, necessaria per la valutazione della convenienza ex art. 75 c. II CCII, si provvede ad allegare le condizioni contrattuali della polizza “My Pension Basic - CoraggioB2” n. 03001133774 ed il relativo dettaglio (*docc. 5 e 6*), di cui si dirà più approfonditamente *infra*.

3. Sulla valutazione del merito creditizio in relazione al finanziamento MPS n. 742075240,20

Al fine di poter mettere in condizione il Gestore della Crisi di integrare la propria relazione con la valutazione del merito creditizio in relazione al finanziamento menzionato, ai sensi dell'art. 76 c. III CCH, [REDACTED] si è reso parte attiva nel richiedere alla Banca se, in occasione ed ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio dello stesso.

A tal uopo, si provvede ad allegare alle presenti Integrazioni alla Proposta Definitiva la dichiarazione sottoscritta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Bovalino Marina (*doc. 7*).

4. Integrazioni sul valore di liquidazione ed analisi della convenienza della Procedura rispetto allo scenario della liquidazione controllata: identificazione dell'attivo patrimoniale da liquidare in caso di liquidazione controllata e percentuali di soddisfo dei creditori in caso di liquidazione controllata

Ai fini di integrare il valore di liquidazione del patrimonio [REDACTED], si è provveduto ad analizzare le condizioni contrattuali (*doc. 5*) della polizza "My Pension Basic - CoraggioB2" n. 03001133774 da cui risulta che il valore non possa essere riscattabile fino alla maturazione dell'età pensionistica, salvo talune ipotesi, come espressamente previsto a pag. 88 di 132 del Fascicolo Informativo della Polizza dove viene codificato il "Riscatto": *"Il Sottoscrittore ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato sulla propria posizione esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 successive modifiche e cioè in caso di: a) acquisto della prima casa per sé o per i figli; b) interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Ed inoltre in caso di: d) cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato il diritto alla pensione; e) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L. 8 marzo 2000 n. 53."*, a ciò si aggiunga che a pag. 85 di 132 del Fascicolo Informativo viene espressamente prevista l'*"Impignorabilità e inalienabilità"*: *"Le somme dovute dalla Società in base alla presente polizza sono impignorabili e inalienabili (art.1923 C.C.)"*. Ed infatti, trattandosi di un Fondo pensione vige il divieto di pignorabilità del capitale maturato nella fase di accumulo, cioè, il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario, che può avvenire una volta maturata l'età pensionistica.

In ogni caso, ad oggi il valore totale del riscatto maturato è pari ad **Euro 10.978,90** (*doc. 6*), per cui, qualora il Gestore o il Giudice lo ritenessero riscattabile per il beneficio dei creditori, nella presente integrazione si è tenuto conto prudenzialmente di tale valore nell'alternativa della liquidazione controllata.

Quanto, poi, ai beni mobili di proprietà [REDACTED] presenti nello studio professionale, risultanti dal libro cespiti/registro beni ammortizzabili (*doc. 8*) con un valore contabile pari a 0, si è provveduto a fare una valutazione a valore di mercato a fronte di una ipotetica liquidazione degli stessi, tenuto conto dello

stato attuale e dell'anzianità dei beni stessi, da cui è stato prospettato un valore di Euro 3.955 (*doc. 9*), che prudenzialmente si arrotonda per eccesso ad **Euro 4.500**, precisando tuttavia che qualora fossero liquidati questi beni - funzionali all'attività professionale di [REDACTED] - quest'ultima ne risentirebbe, o comunque [REDACTED] sarebbe tenuto a sostituire gli stessi acquistandone degli altri (anche eventualmente previa autorizzazione del Tribunale), al fine di proseguire la propria attività (da cui si ottengono sia i flussi messi a disposizione dei creditori attraverso il piano di concordato minore proposto sia, in ogni caso, i ricavi da mettere a disposizione eventualmente in pendenza della liquidazione controllata).

Ed infatti, come richiesto dall'Ill.mo Giudicante, tenuto conto che la Proposta Definitiva si basa sui ricavi derivanti dall'attività professionale [REDACTED], si è provveduto ad incrementare il valore di liquidazione comprendendo gli eventuali ricavi, al netto dei costi, derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale in pendenza della liquidazione controllata, per i successivi tre anni dalla sua eventuale apertura, estrapolandoli dal prospetto dei flussi finanziari prospettici già contenuti all'interno della Proposta Definitiva, per un totale di **Euro 130.000** (valore prudenzialmente arrotondato di Euro 128.256 pari alla media dei flussi reddituali netti previsti per gli anni 2025-2027), come di seguito rappresentato:

Descrizione	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027
Flussi attivi:	64.542	61.522	63.832
Flussi passivi operativi:	20.480	20.480	20.480
Flussi reddituali netti	44.062	40.842	43.352

Nel caso portato all'attenzione dall'Ill.mo Giudicante, in sede di richiesta di integrazioni (*cf.* Ordinanza del Tribunale di Ferrara, 11 marzo 2024): “il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, e disciplinato dall'art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell'attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata; e che solo l'attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR; che inizialmente il debitore non aveva incluso nel valore di liquidazione i ricavi, al netto di quanto necessario per il mantenimento, derivati dalla prosecuzione dell'attività: tale circostanza era stata rilevata dal GD in esito di una udienza interlocutoria conclusasi con l'invito a volere rivedere il valore di liquidazione alla luce del fatto che, anche se aperta la liquidazione controllata, non poteva escludersi che, sotto il periodico controllo del liquidatore, l'attività potesse proseguire salvo arrestarsi laddove inidonea a generare ricavi ma solo costi in prededuzione; che in data 1.3.24, nel rispetto del termine concesso dal giudice il debitore aveva depositato una modifica al piano, con allegata nuova relazione particolareggiata ed attestazione del Gestore; che allo stato, assumendo prudenzialmente una vendita del bene immobile al terzo tentativo di vendita, il valore di liquidazione ammonta a euro 39.148,47 mentre la proposta concordataria offre la somma complessiva di euro 47.100,00; che la differenza a favore dello strumento di composizione è costituita dal quarto anno di versamento di parte dei ricavi a favore dei creditori, versamento che non ci sarebbe nella liquidazione controllata; che infatti vale la pena di rammentare che anche se la liquidazione è ancora in corso dopo tre anni

dalla sua apertura, sussistendo i presupposti soggettivi, opera di diritto la esdebitazione ex art. 282 CCI: una volta esdebitato il debitore, è possibile proseguire la liquidazione dei beni già avvinati alla massa ma non è più possibile acquisirne di sopravvenuti e, soprattutto per quel che qui interessa non è possibile incamerare i crediti futuri del debitore giacché per effetto della esdebitazione i crediti della massa sono divenuti inesigibili e quindi non vi è titolo per trattenere ulteriormente le quote di reddito (illuminante sotto tale profilo T. Verona 20.9.22 poi ripresa da moltissime pronunce di merito) al punto che, se l'attivo della procedura è costituito solo da quote di reddito la pronuncia di esdebitazione imporrà la chiusura della procedura; che la somma pari a euro 750 x 12 mensilità può quindi essere distribuita secondo la RPR, consentendo una sia pure minima ma non irrisoria soddisfazione ai chirografari che vengono pagati con percentuali che vanno dal 5,28 al 4%, che il piano e la proposta appaiono quindi sostanzialmente rispettosi dell'impianto normativo”.

Come nel caso sopra esaminato, la differenza a favore dello strumento del concordato minore è costituita dagli ulteriori **sette anni** di versamento di parte dei ricavi a favore dei creditori, versamento di cui i creditori non potrebbero beneficiare nella liquidazione controllata, ove - seppur la liquidazione dei beni già avvinati alla massa possa essere portata a compimento anche dopo tre anni dalla sua apertura - non è più possibile incamerare i crediti futuri del debitore, operando di diritto la esdebitazione ex art. 282 CCII, per effetto della quale i crediti della massa divengono inesigibili e quindi non vi è titolo per trattenere ulteriormente le quote di reddito.

Tant'è che il Tribunale conclude precisando che se l'attivo della procedura è costituito solo da quote di reddito la pronuncia di esdebitazione imporrà la chiusura della procedura.

Peraltro, non può non tenersi conto che [REDACTED] è uno stimato avvocato e, come noto, tale attività professionale è spesso connessa alla reputazione del professionista stesso ed a requisiti di onorabilità, quindi di conseguenza l'apertura della liquidazione controllata potrebbe generare perplessità sull'affidabilità e credibilità [REDACTED], con conseguente perdita di clienti (ad esempio, [REDACTED] ha una Convenzione Legale con il Patronato Epas di Torino che ad oggi garantisce e garantirà nel periodo futuro di incassare adeguati flussi messi a disposizione della procedura) o pregiudicare l'assunzione in futuro di alcuni ruoli o incarichi che richiedono particolari requisiti di solvibilità e affidabilità, che potrebbero essere compromessi dalla liquidazione controllata.

L'apertura di una liquidazione controllata potrebbe causare difficoltà [REDACTED] anche nei rapporti con gli istituti bancari (implicando restrizioni nell'accesso al credito), con i fornitori di servizi o con altre figure con cui gestisce e gestirà il proprio studio che potrebbero adottare atteggiamenti di diffidenza o distanza, isolando il professionista, il tutto renderebbe così più complessa la gestione quotidiana dello studio e dell'attività professionale.

Nondimeno, vi potrebbero essere per [REDACTED] conseguenze legali e deontologiche, attraverso valutazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tant'è che, seppur la liquidazione controllata fosse più vantaggiosa per il sovraindebitato in termini di risparmio, quest'ultimo ha consapevolmente deciso di ricorrere alla procedura di concordato minore, con evidente correttezza e buona fede da parte del Soggetto Ricorrente.

Quanto all'immobile sito in [REDACTED] nel Comune [REDACTED] iscritto al catasto dei fabbricati al Foglio [REDACTED], Particella [REDACTED] con categoria F/3, di cui [REDACTED] risulta intestatario, si precisa che trattasi di fabbricato in corso di costruzione, quindi non ancora ultimato. Ed infatti, l'immobile in questione è un **rudere** ed il soggetto ricorrente ha il diritto di proprietà pari a $\frac{1}{6}$ derivante dalla successione in morte della [REDACTED] del 22.12.2014 ed il valore complessivo è stimato in circa Euro 1.500, quindi il valore riconducibile [REDACTED] dovrebbe essere pari a circa Euro 250.

Per cui, seppur il diritto di proprietà su una quota di $\frac{1}{6}$ di un fabbricato sia pignorabile, non si può non tenere conto delle seguenti considerazioni importanti:

- trattandosi di bene in comproprietà, il ricavato riguarderebbe solo la quota di $\frac{1}{6}$, e non l'intero immobile;
- ai fini di un'eventuale liquidazione, bisognerebbe procedere con la divisione del fabbricato (che nel caso specifico, tenuto conto delle condizioni del fabbricato stesso, sarebbe piuttosto complicata). La divisione può essere volontaria, se tutti i comproprietari sono d'accordo, procedendo così con una divisione consensuale che può portare alla separazione fisica (come detto, sempre se il fabbricato lo consente) o alla messa in vendita con divisione del ricavato, o giudiziale, se non vi è accordo tra i comproprietari, quindi il giudice dovrà valutare, prima, se il fabbricato è divisibile in natura (cioè separabile in parti fisiche), poi, ove non sia divisibile, procederà con la vendita dell'intero immobile all'asta e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, proporzionalmente alle rispettive quote.

Tali attività comporterebbero per la procedura un sovraccarico di costi (es. spese di liquidazione, spese peritali per valutare la divisibilità dell'immobile e predisporre le planimetrie, spese legali per l'eventuale procedura di divisione giudiziale, spese notarili per l'eventuale atto di divisione o per la vendita, eventuali imposte, spese per sanare eventuali irregolarità catastali o urbanistiche), che andrebbero certamente a compromettere il soddisfacimento dei creditori, tenuto conto soprattutto dell'entità del valore della quota.

In ogni caso, nella presente integrazione si è tenuto conto prudenzialmente del valore di **Euro 250,00** nell'alternativa della liquidazione controllata e si rappresenta sin d'ora - qualora fosse ritenuto utile o necessario dall'Ill.mo Tribunale o dagli Organi della Procedura - la disponibilità [REDACTED] a tentare di acquisire delle offerte per la vendita della quota da parte degli altri comproprietari.

Si precisa, da ultimo, che nel caso di specie non è applicabile l'art. 75, co. 2 *bis* e 3, CCII, essendo relativo ai crediti privilegiati ed ai beni gravati di garanzia reale.

Come noto, la finalità del concordato minore è quella di rappresentare un'**alternativa conveniente** per i creditori rispetto alla liquidazione controllata e in considerazione dei valori sopra analizzati, risulta evidente che la proposta contenuta nel piano di concordato minore rappresenti senza dubbio un'**alternativa conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata**, per come si rappresenterà anche graficamente *infra*.

In effetti, pur volendo considerare il valore dell'immobile pari a Euro 250, il valore di riscatto della polizza vita pari a Euro 10.979, l'eventuale valore arrotondato per eccesso di liquidazione dei beni che fanno parte dell'immobile dello studio del soggetto ricorrente pari a Euro 4.500 e i flussi reddituali netti derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale in pendenza di liquidazione controllata per tre esercizi pari a Euro 130.000, il valore dell'attivo liquidabile nello scenario della liquidazione controllata sarebbe pari a **Euro 145.729**, come di seguito riepilogato:

Attivo a disposizione Soggetto Ricorrente																			
	Descrizio Attivo	Valore €	Note																
Immobile (Rudere)	- Comune Cat. F/3 Foglio Particella	250,00 €	Valore complessivo immobile pari a Euro 1.500. Valore Euro 250 = Euro 1.500 * 1/6																
	Diritto di proprietà di 1/6 da Successione in morte di del 22.12.2014																		
Polizza Vita	Eventuale escussione in caso di liquidazione controllata	10.978,90 €	VALORE RISCATTO 10.978,90: Essendo un Fondo pensione vige il divieto di pignorabilità del capitale maturato nella fase di accumulo, cioè, il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario, che può avvenire una volta maturata l'età pensionistica (100%): v. pag. 85 di 132 del Fascicolo Informativo della Polizza "Impignorabilità e inesquestrabilità - Le somme dovute dalla Società in base alla presente polizza sono impignorabili e inesquestrabili (art.1923 C.C.)." e v. pag. 88 di 132 del Fascicolo Informativo della Polizza "Riscatto - Il Sottoscrittore ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato sulla propria posizione esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 successive modifiche e cioè in caso di: a) acquisto della prima casa per sé o per i figli; b) interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Ed inoltre in caso di: d) cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato il diritto alla pensione; e) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L. 8 marzo 2000 n. 53."																
Beni Studio Professionale	Eventuale liquidazione beni mobili che fanno parte dello Studio	4.500,00 €	Come da documentazione allegata																
Flussi Reddittuali 3 anni	Flussi reddittuali netti (Ricavi-Costi) determinati dalla prosecuzione dell'attività professionale	130.000,00 €	<table><tr><th>Descrizione</th><th>Forecast 2025</th><th>Forecast 2026</th><th>Forecast 2027</th></tr><tr><td>Flussi attivi:</td><td>64.542</td><td>61.322</td><td>63.832</td></tr><tr><td>Flussi passivi operativi:</td><td>20.480</td><td>20.480</td><td>20.480</td></tr><tr><td>Flussi reddittuali netti</td><td>44.062</td><td>40.842</td><td>43.352</td></tr></table>	Descrizione	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027	Flussi attivi:	64.542	61.322	63.832	Flussi passivi operativi:	20.480	20.480	20.480	Flussi reddittuali netti	44.062	40.842	43.352
	Descrizione		Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027														
Flussi attivi:	64.542	61.322	63.832																
Flussi passivi operativi:	20.480	20.480	20.480																
Flussi reddittuali netti	44.062	40.842	43.352																
	In pendenza di liquidazione controllata																		
Valore attivo liquidabile in liquidazione controllata		145.728,90 €																	

A fronte di un ipotetico valore dell'attivo liquidabile nello scenario della liquidazione controllata pari a Euro 145.729 è di tutta evidenza la convenienza della Procedura di concordato minore per i creditori del soggetto ricorrente in quanto, durante tutto l'arco di rimborso previsto all'interno del Piano, mediante la normale prosecuzione dell'attività professionale, ██████████ riuscirebbe a destinare Euro 295.956 a favore dei propri creditori (e non solo Euro 145.729 derivante dall'ipotetica liquidazione del proprio attivo, unitamente ai redditi futuri per tre anni).

Nel dettaglio, al fine di documentare l'evidente convenienza della Procedura concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata si è provveduto ad effettuare un ipotetico riparto dell'attivo nello scenario della liquidazione controllata, come di seguito esposto:

POTENZIALE RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO IN LIQUIDAZIONE CONTROLLATA				
Descrizione	Valori	Valori rimborso	% soddisfo	Attivo liquidabile residuo
/	/	/	/	145.729
Liquidatore Procedura Liq.Controllata	17.763	17.763	100,00%	127.966
Crediti professionisti privilegiati (Gestore OCC residuo Conc.Minore + Studio Forte residuo)	39.852	39.852	100,00%	88.114
Crediti contributivi e assistenziali privilegiati	422.214	88.114	20,87%	0
Crediti tributari privilegiati	1.373.418	0	0,00%	0

Pertanto, ipotizzando un integrale rimborso del compenso del professionista liquidatore in linea con quanto disposto dalla norma, un integrale rimborso dei compensi residui dei professionisti della Procedura concordataria, vi sarebbe capienza dell'attivo liquidabile solamente per Euro 88.114. Tale somma residua dell'attivo sarebbe in grado esclusivamente di garantire il pagamento dei soli crediti contributivi e assistenziali privilegiati (inclusi nella Classe 2 della presente Procedura Concordataria). Tutti gli altri creditori (compresi quelli fiscali e tributari) resterebbero incapienti e dunque non verrebbero rimborsati.

Nel dettaglio, si offre di seguito uno specifico confronto delle percentuali e dei valori previsti in rimborso per i creditori previdenziali e tributari sia nella Procedura concordataria e sia nello scenario della liquidazione controllata:

Confronto Procedura Conc.Minore vs Liquidazione Controllata				
Descrizione	% soddisfo Liquid.Controllata	Valori rimborso Liquid.Contr.	% soddisfo Procedura Conc.Min.	Valori rimborso Procedura Conc.Min.
Crediti contributivi e assistenziali privilegiati	20,87%	88.114	23,51%	95.779
Crediti tributari privilegiati	0,00%	0	14,12%	154.277
Totale	20,87%	88.114	37,63%	250.056

Nello scenario della liquidazione controllata:

- i creditori **previdenziali** verrebbero soddisfatti di circa il 21%, a differenza di circa il 24% proposto con la presente Procedura di concordato minore;
- i creditori **tributari non** verrebbero soddisfatti, a differenza di circa il 14% proposto con la presente Procedura di concordato minore.

5. Chiarimenti sulla classificazione dei crediti e sulla corretta attribuzione alle classi

All'interno del presente documento di integrazioni sono state recepite tutte le osservazioni dell'Ill.mo Giudicante e si è provveduto a modificare la suddivisione dei creditori del Soggetto Ricorrente in classi a seconda della loro rispettiva **omogeneità giuridica** e dei relativi medesimi **interessi economici** di ciascun creditore.

Va premesso che, al fine di superare l'eccezione relativa al classamento del creditore MPS per la posizione del Finanziamento nr. 742075240,20, classificato come credito prededucibile nel precedente Piano depositato, seppur si conferma che è l'unico conto su cui opera [REDACTED] ed in cui confluiscono i flussi professionali derivanti dall'esercizio della sua attività professionale, si è provveduto ad inserirlo tra i creditori chirografari *ex lege*.

Il debito residuo riferito a tale posizione, al netto delle rate di mutuo nel frattempo pagate dal Soggetto Ricorrente, risulta essere pari a Euro € 32.787.

Inoltre, quanto alle spese in prededuzione, nelle more del deposito della proposta di concordato minore, l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Locri ha provveduto ad un adeguamento del compenso del gestore, per un totale pari ad **Euro 17.763,20** (inclusi oneri ed IVA), di cui, ad oggi - sulla base delle previsioni contrattuali comunicate dall'OCC, [REDACTED] ha già corrisposto Euro 3.912,00 - per cui residua un valore pari a complessivi **Euro 13.851,20** (inclusi oneri ed IVA); si è anche provveduto ad escludere da tale classe le spese dell'Advisor, in assenza di un'unitaria e certa interpretazione dell'art. 6 CCII, inserendo le stesse quindi in un'apposita classe di creditori privilegiati *ex art. 2751 bis, co. 2 c.c.*

Alla luce delle osservazione dell'Onorevole Tribunale, si riporta di seguito la suddivisione del classamento effettuato dei creditori che compongono la situazione debitoria da ristrutturare:

RECAP CLASSI	DESCRIZIONE
SPESE PREDEDUZIONE	Gestore OCC
CLASSE 1	Debiti professionisti-Privilegio generale Art. 2751 bis n.2 c.c.
CLASSE 2	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.
CLASSE 3	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c
CLASSE 4	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c
CLASSE 5	Altri Crediti vari-Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c.
CLASSE 6 CHIRO EX LEGE	Chirografari <i>ex lege</i>
CLASSE 7 DEGR.	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.
CLASSE 8 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c
CLASSE 9 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c
CLASSE 10 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Altri Crediti-Privilegio Art. 2752 c. 3 c.c.

Le presenti Integrazioni alla Proposta Definitiva di concordato minore prevedono la suddivisione dei creditori della Procedura in nr. **10 Classi** (oltre che la classe relativa ai creditori in prededuzione), secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei come di seguito riportato:

- **Classe 1** - Debiti verso professionisti privilegiati;
- **Classe 2** - Debiti previdenziali privilegiati, e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 7**;
- **Classe 3** - Debiti tributari privilegiati di grado 18 e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 8**;
- **Classe 4** - Debiti tributari privilegiati di grado 19 e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 9**;
- **Classe 5** - Altri Crediti vari privilegiati e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 10**;
- **Classe 6** - Crediti Chirografari *ex lege*.

Come verrà argomentato successivamente, è stato previsto:

- Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

- Che i creditori muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente ma gli stessi verranno comunque soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione controllata;
- Che il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Come detto, all'interno del presente documento sono state recepite tutte le osservazioni in merito al classamento dei creditori che l'Onorevole Tribunale ha avanzato.

Le classi, con i valori e le percentuali di soddisfo previste sono le seguenti:

RECAP CLASSI	DESCRIZIONE	VALORI	% SODDISFO
SPESE PREDEDUZIONE	Gestore OCC	€ 13.852	100,00%
CLASSE 1	Debiti professionisti-Privilegio generale Art. 2751 bis n.2 c.c.	€ 26.000	100,00%
CLASSE 2	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 81.092	19,21%
CLASSE 3	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 44.922	6,71%
CLASSE 4	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 43.667	6,21%
CLASSE 5	Altri Crediti vari-Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 701	6,01%
CLASSE 6 CHIRO EX LEGE	Chirografari <i>ex lege</i>	€ 2.237	4,31%
CLASSE 7 DEGR.	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 14.687	4,31%
CLASSE 8 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 31.914	4,31%
CLASSE 9 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 33.774	4,31%
CLASSE 10 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Altri Crediti-Privilegio Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 3.110	4,31%
TOTALE		€ 295.955,82	

Nei capitoli successivi verrà illustrato il nuovo classamento alla luce delle osservazioni ricevute.

5.1. Creditori in prededuzione

I creditori in prededuzione sono pari a **Euro 13.852**, come di seguito riepilogato:

SPESE IN PREDEDUZIONE			% SODDISFO
SPESE DI GIUSTIZIA	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	100%
Compenso Gestore OCC	€ 13.852	Prededuzione	€ 13.852
TOTALE	€ 13.852	TOTALE	€ 13.852

Il rimborso dei c.d. crediti in prededuzione è previsto nella misura **integrale**.

In riferimento al compenso del Gestore della Procedura, come precedentemente argomentato, si è considerato il valore di Euro 13.852.

Il rimborso di tale credito, come verrà argomentato successivamente, è previsto per Euro 4.970 nel mese di febbraio 2025, per Euro 3.553 nel mese di aprile 2025 e per i residui Euro 5.329 nel mese di giugno 2025.

Rispetto a quanto precedentemente indicato, alla luce delle osservazioni del Tribunale, in tale classe, non è stato più incluso il valore del Finanziamento MPS nr. 742075240,20 che, ora, è incluso nell'attuale Classe 6.

In ultimo, come detto, anche il compenso residuo dello studio Forte & Partners è stato rettificato da tali creditori in prededuzione ed è stato incluso nella successiva Classe 1 relativa ai crediti dei professionisti privilegiati *ex art.* Art. 2751 bis n.2 c.c.

5.2. Classe 1 - Debiti verso professionisti privilegiati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 1 - DEBITI PROFESSIONISTI PRIVILEGIATI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	100,00%
Compenso Advisor Legale e Finanziario	€ 26.000	Privilegio generale Art. 2751 bis n.2 c.c.	€ 26.000
TOTALE CLASSE 1	€ 26.000	TOTALE CLASSE 1	€ 26.000

Tale classe è stata creata *ex novo* ed include il compenso residuo dello studio Forte & Partners che originariamente era classificato come crediti in prededuzione.

L'attuale Classe 1 contiene crediti verso professionisti con privilegio *ex art.* 2751 bis n.2 c.c.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura **integrale** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.3. Classe 2 - Debiti previdenziali privilegiati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 2 - DEBITI PREVIDENZIALI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	19,21%
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Pendente)	€ 180.635	Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 34.693
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Iscritti a ruolo)	€ 177.677	Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 34.125
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Iscritti a ruolo)	€ 63.902	Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 12.273
TOTALE CLASSE 2	€ 422.214	TOTALE CLASSE 2	€ 81.092

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 2 rappresenta la precedente *ex* Classe 2.

L'attuale Classe 2 contiene crediti previdenziali con privilegio *ex* art. 2753 c.c.

In riferimento alla posizione di Euro 63.902 si evidenzia che tale credito era stato originariamente previsto nell'*ex* Classe 3 come privilegio speciale *ex* art. 2758 c.c. 1 comma ma, attualmente, è stato correttamente collocato nella presente Classe.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del 19,21% in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.4. Classe 3 - Debiti tributari erariali privilegiati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 3 - DEBITI TRIBUTARI ERARIALI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	6,71%
IRPEF (Iscritti a ruolo)	€ 549.736	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c.	€ 36.867
IRAP (Iscritti a ruolo)	€ 120.097	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c.	€ 8.054
TOTALE CLASSE 3	€ 669.833	TOTALE CLASSE 3	€ 44.922

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 3 rappresenta la precedente *ex* Classe 1.

L'attuale Classe 3 contiene crediti tributari con privilegio *ex* art. 2752 bis c.c. con grado di privilegio 18.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **6,71%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.5. Classe 4 - Debiti tributari erariali privilegiati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 4 - DEBITI TRIBUTARI ERARIALI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	6,21%
Iva periodica pendente	€ 24.587	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c.	€ 1.526
IVA (Iscritti a ruolo)	€ 678.998	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c.	€ 42.141
TOTALE CLASSE 4	€ 703.585	TOTALE CLASSE 4	€ 43.667

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 4 rappresenta la precedente *ex* Classe 1.

L'attuale Classe 4 contiene crediti tributari con privilegio *ex* art. 2752 bis c.c. con grado di privilegio 19.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **6,21%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.6. Classe 5 - Altri crediti vari privilegiati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 5 - ALTRI CREDITI VARI PRIVILEGIATI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	6,01%
IMPOSTE COMUNALI (Iscritte a ruolo)	€ 6.724	Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 404
TASSA AUTOMOBILISTICA (Iscritti a ruolo)	€ 4.944	Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 297
TOTALE CLASSE 5	€ 11.668	TOTALE CLASSE 5	€ 701

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 5 rappresenta la precedente *ex* Classe 4.

L'attuale Classe 5 contiene crediti con privilegio *ex* art. 2752 bis c.c. con grado di privilegio 20.

In riferimento alla posizione di Euro 4.944 si evidenzia che tale credito era stato originariamente previsto nei c.d. crediti nell'*ex* Classe 3 come privilegio speciale *ex* art. 2758 c.c. 1 comma ma, attualmente, è stato correttamente collocato nella presente Classe.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **6,01%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.7. Classe 6 - Chirografari *ex lege*

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 6 - CHIROGRAFARI EX LEGE			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO	4,31%
Wolters Kluwer	€ 19.175	Chirografario ex lege	€ 826
Finanziamento MPS nr. 742075240,20	€ 32.787	Chirografario ex lege	€ 1.412
TOTALE CLASSE 6	€ 51.962	TOTALE CLASSE 6	€ 2.237

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 6 rappresenta la precedente *ex* Classe 5.

L'attuale Classe 6 contiene crediti chirografari *ex lege*.

In riferimento alla posizione di Euro 32.787 si evidenzia che tale credito era stato originariamente previsto come crediti in prededuzione ma, attualmente, è stato correttamente collocato nella presente Classe con il valore residuo aggiornato ancora dovuto al 31.12.2024.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **4,31%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

5.8. Classe 7 - Debiti previdenziali degradati

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 7 - DEBITI PREVIDENZIALI DEGRADATI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO DEGRADATO	4,31%
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Pendente)	€ 145.942	Privilegio generale Art. 2753 c.c. DEGRADATO	€ 6.284
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Iscritti a ruolo)	€ 143.552	Privilegio generale Art. 2753 c.c. DEGRADATO	€ 6.181
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (Iscritti a ruolo)	€ 51.628	Privilegio generale Art. 2753 c.c. DEGRADATO	€ 2.223
TOTALE CLASSE 7	€ 341.122	TOTALE CLASSE 7	€ 14.687

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 7 rappresenta la precedente *ex* Classe 7.

L'attuale Classe 7 contiene crediti degradati al chirografo per incapienza dall'attuale Classe 2.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **4,31%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

Complessivamente, dunque, tali crediti previdenziali saranno rimborsati nella misura del **23,51%** (comprensivo del soddisfo della Classe 2 e della Classe 7).

5.9. Classe 8 - Debiti tributari degradati e chirografari *ex lege*

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 8 - DEBITI TRIBUTARI ERARIALI DEGRADATI+CHIRO			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO DEGRADATO	4,31%
IRPEF (Iscritti a ruolo)	€ 512.869	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c. DEGRADATO	€ 22.082
IRAP (Iscritti a ruolo)	€ 112.043	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c. DEGRADATO	€ 4.824
IRPEF (Iscritti a ruolo)	€ 86.763	Chirografario ex lege	€ 3.736
IRAP (Iscritti a ruolo)	€ 19.936	Chirografario ex lege	€ 858
ALTRI CARICHI (Iscritti a ruolo)	€ 4.166	Chirografario ex lege	€ 179
ALTRI ONERI E INTERESSI (Iscritti a ruolo)	€ 5.469	Chirografario ex lege	€ 235
TOTALE CLASSE 8	€ 741.246	TOTALE CLASSE 8	€ 31.914

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 8 rappresenta la precedente *ex* Classe 6.

L'attuale Classe 8 contiene crediti degradati al chirografo per incapienza dall'attuale Classe 3, oltre che la quota chirografaria *ex lege*.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **4,31%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

Complessivamente, dunque, tali crediti tributari saranno rimborsati nella misura del **11,01%** (comprensivo del soddisfo della Classe 3 e della Classe 8).

5.10. Classe 9 - Debiti tributari degradati e chirografari *ex lege*

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 9 - DEBITI TRIBUTARI ERARIALI DEGRADATI+CHIRO			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO DEGRADATO	4,31%
Iva periodica pendente	€ 23.061	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c. DEGRADATO	€ 993
IVA (iscritti a ruolo)	€ 636.857	Privilegio generale Art. 2752 bis n. 1° e 2° c.c. DEGRADATO	€ 27.420
IVA (iscritti a ruolo)	€ 124.517	Chirografario ex lege	€ 5.361
TOTALE CLASSE 9	€ 784.435	TOTALE CLASSE 9	€ 33.774

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 9 rappresenta la precedente *ex* Classe 6.

L'attuale Classe 9 contiene crediti degradati al chirografo per incapienza dall'attuale Classe 4, oltre che la quota chirografaria *ex lege*.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **4,31%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

Complessivamente, dunque, tali crediti tributari saranno rimborsati nella misura del **10,51%** (comprensivo del soddisfo della Classe 4 e della Classe 9).

5.11. Classe 10 - Altri crediti vari degradati e chirografari *ex lege*

La composizione di tale classe è riportata di seguito:

CLASSE 10 - ALTRI CREDITI CHIROGRAFI			% SODDISFO
DESCRIZIONE	VALORI PROCEDURA	PRIVILEGIO DEGRADATO	4,31%
TASSA AUTOMOBILISTICA (Iscritti a ruolo)	€ 4.647	Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c. DEGRADATO	€ 200
TASSA AUTOMOBILISTICA (Iscritti a ruolo)	€ 2.264	Chirografario ex lege	€ 97
IMPOSTA DI REGISTRO (Iscritta a ruolo)	€ 55.296	Chirografario ex lege	€ 2.381
IMPOSTA DI REGISTRO (Iscritta a ruolo)	€ 2.397	Chirografario ex lege	€ 103
IMPOSTE COMUNALI (Iscritte a ruolo)	€ 6.320	Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c. DEGRADATO	€ 272
IMPOSTE COMUNALI (Iscritte a ruolo)	€ 205	Chirografario ex lege	€ 9
CONTRAVVENZIONI STRADALI (Iscritti a ruolo)	€ 1.099	Chirografario ex lege	€ 47
TOTALE CLASSE 10	€ 72.227	TOTALE CLASSE 10	€ 3.110

Alla luce delle osservazioni del Tribunale, tale attuale Classe 10 rappresenta la precedente *ex* Classe 8 e 9.

L'attuale Classe 10 contiene crediti degradati al chirografo per incapacienza dall'attuale Classe 5, oltre che la quota chirografaria *ex lege*.

Come si avrà modo di argomentare successivamente, il rimborso dei crediti inclusi in tale classe è previsto nella misura del **4,31%** in nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025.

6. Il trattamento dei crediti privilegiati e dei crediti tributari e previdenziali

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, nel concordato minore vige la regola della *absolute priority rule* e dunque i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Tale disposizione consente la distribuzione della parte eccedente il valore che si otterrebbe con la liquidazione dell'attivo (al netto di tutti i costi, inclusi quelli generali di procedura) in maniera libera, purché la proposta ai creditori assicuri alle classi di rango superiore un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori, secondo il criterio della *relative priority rule*.

All'interno della presente Proposta è prevista la degradazione in chirografo dei creditori prelatizi incapienti che saranno collocati in un'apposita classe riservata ai creditori degradati al chirografo.

Pertanto, il credito del creditore prelatizio potrà essere suddiviso in due parti: la parte capiente, che dovrà essere collocata in una classe e ricevere un trattamento pari al pagamento integrale, la parte incapiente, che dovrà essere collocata in chirografo e ricevere un trattamento che - di regola - sia assicurato da risorse esterne.

Inoltre, anche i crediti tributari e previdenziali privilegiati devono ricevere un trattamento minimo garantito, conforme a quanto previsto per tutti i crediti con privilegio. In caso di pagamento parziale, devono essere inclusi obbligatoriamente in una classe separata.

Ritenuto che l'art. 74 comma 4 CCII recita che "*per tutto quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili*" è possibile l'applicazione dell'art. 88, comma 1, del CCII, per cui la proposta può prevedere il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (es. Inps) e dei relativi accessori, purché sia prevista la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione controllata, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

All'interno del presente documento:

- i crediti dei professionisti privilegiati sono stati collocati all'interno della **Classe 1** - Debiti verso professionisti privilegiati;
- i crediti privilegiati previdenziali sono stati collocati all'interno della **Classe 2** - Debiti previdenziali privilegiati e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 7**;
- i crediti privilegiati tributari erariali di grado 18 sono stati collocati all'interno della **Classe 3** - Debiti tributari privilegiati e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 8**;
- i crediti privilegiati tributari erariali di grado 19 sono stati collocati all'interno della **Classe 4** - Debiti tributari privilegiati e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 9**;
- i crediti privilegiati sono stati collocati all'interno della **Classe 5** - Altri crediti vari privilegiati e, per la quota degradata a chirografo oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege*, **Classe 10**.

All'interno delle rispettive Classi 7, 8, 9 e 10 sono state collocate le quote dei crediti tributari, previdenziali, altri credi e crediti vari degradati al chirografo in quanto incapienti oltre che per la quota chirografaria originariamente ex lege. Per tali classi, come verrà argomentato successivamente, sono stati previsti pagamenti parziali e dilazionati che però **garantiscono la soddisfazione in misura non inferiore** a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione controllata.

7. L'omologazione della Proposta di concordato minore ex artt. 79 e 80 CCII

Il comma 1 dell'art. 79 CCII prevede che quando vi sia la previsione di diverse classi di creditori - come nel caso *de quo* - il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Inoltre è disposto che il giudice, per procedere all'omologa della proposta, deve anche verificare se la maggioranza assoluta dei creditori abbia votato a favore.

L'art. 78, comma 1 lett. c CCII, assegna ai creditori un termine di **30 giorni** dalla comunicazione del decreto di ammissione della proposta per far pervenire la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni. In mancanza della dichiarazione nel termine assegnato, il consenso alla proposta deve intendersi prestato ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, partecipano al voto solo qualora la proposta non preveda il pagamento integrale del credito e solo per la parte stralciata, al pari dei chirografari.

L'art. 80 CCII disciplina la fase dell'omologazione del Concordato minore, disponendo che, il Tribunale, in composizione monocratica, previa verifica dell'ammissibilità giuridica, della fattibilità del piano, del raggiungimento della maggioranza e della mancanza di contestazioni, omologhi con sentenza il Concordato, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Pertanto, l'omologa del Concordato minore, è subordinata alla concomitante verifica di una serie di presupposti ovvero l'**ammissibilità "giuridica"**, la **fattibilità del piano** ed il **raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII**.

In sintesi, una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti di accesso alla procedura, il giudice procederà al vaglio di fattibilità del piano che non si traduce nell'acquisizione della certezza dell'assoluta fattibilità del piano, ma nella verifica che lo stesso sia manifestamente adeguato a raggiungere gli obiettivi

prefissati anche in termini temporali, assicurando il raggiungimento delle percentuali promesse (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di *previsione di flussi*).

Nella presente Proposta di piano di concordato minore si ritiene evidente tanto l'ammissibilità giuridica [REDACTED] tanto la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto.

Infine si procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento della percentuale stabilita all'art.79 CCII che, nella presente proposta, potrà basarsi sulle seguenti considerazioni.

Il totale dei creditori ammessi al voto dovrebbe essere pari a Euro 1.990.991 suddivisi nelle seguenti classi:

- **Classe 6** - Crediti Chirografari *ex lege* per Euro 51.962;
- **Classe 7** - Debiti previdenziali relativi alla quota degradata a chirografo, oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege* per Euro 341.122;
- **Classe 8** - Debiti tributari erariali relativi alla quota degradata a chirografo, oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege* per Euro 741.246;
- **Classe 9** - Debiti tributari erariali relativi alla quota degradata a chirografo, oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege* per Euro 784.435;
- **Classe 10** - Altri Crediti vari relativi alla quota degradata a chirografo, oltre che per la quota chirografaria originariamente *ex lege* per Euro 72.227.

Pertanto, considerando lo scenario in cui il totale dei creditori ammessi al voto sia pari a Euro 1.990.991, la relativa **maggioranza richiesta per l'approvazione è pari a Euro 995.496**.

Inoltre, essendoci la previsione di diverse classi di creditori (nr. 10 Classi complessive), la presente proposta di concordato minore verrebbe approvata con il voto **favorevole di (almeno) 5 Classi**.

In caso di contestazione da parte dei creditori e/o in mancanza di adesione dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti previdenziali (Classi 7, 8, 9 e 10), si richiede l'applicazione del c.d. *cram down* ai sensi dell'art. 80 CCII per tutte le argomentazioni di seguito esposte.

8. L'applicazione del c.d. Cram Down ex art. 80 CCII

Mediante l'applicazione di tale istituto, il giudice pertanto è chiamato ad esprimere un giudizio di convenienza, intesa come riconoscimento al singolo creditore, di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla regola del *cram down*, il comma 3 disciplina in modo parzialmente sovrapposto due distinti aspetti:

- Il primo riguarda il c.d. *cram down ordinario* che si attiva in presenza di contestazioni da parte di qualunque creditore sulla convenienza della proposta;
- Il secondo aspetto è sempre relativo al raggiungimento della maggioranza di legge, ma detta una disciplina indirizzata esclusivamente all'Amministrazione finanziaria o enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria (c.d. *cram down fiscale, previdenziale e contributivo*).

Il *cram down ordinario*, si basa su un giudizio comparativo tra il contenuto della proposta e le prospettive dell'alternativa liquidatoria, poiché viene richiesto dalla previsione che il trattamento offerto dalla proposta risulti “**non inferiore**” a tale alternativa.

Con il *cram down fiscale, previdenziale e contributivo* è prevista espressamente la possibilità per il Tribunale di ricorrere all'omologazione forzata, in mancanza di adesione alla proposta concordataria da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e quando la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In altri termini, in presenza del presupposto che la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, è previsto che il voto espresso in senso negativo (o anche la mancanza di adesione) degli Enti in questione, venga ad essere trasformato in voto favorevole, computando conseguentemente il credito degli Enti stessi tra i crediti favorevoli, alla sola condizione che tale operazione risulti decisiva per il raggiungimento delle maggioranze.

Alla luce di ciò il giudice è chiamato ad operare un giudizio comparativo tra la proposta di Concordato minore e l'alternativa liquidatoria, e valutare se omologare ugualmente la proposta, in sole due circostanze:

- in caso di contestazioni da parte dei creditori, il Giudice, sentiti il soggetto ricorrente e l'OCC, può omologare la proposta di Concordato minore quando ritiene che l'opponente possa ricevere, all'esito dell'esecuzione del piano, un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata;

- in mancaza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ed Enti, che sia decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, il Giudice può omologare il Concordato, anche quando, nuovamente, reputi la proposta, anche sulla base della relazione demandata all'OCC, più conveniente per l'amministrazione rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (art. 80, comma 3).

In esclusivo riferimento al debito fiscale e previdenziale, presupponendo l'assenza di contestazioni da parte dei creditori del soggetto ricorrente, si ritiene che nel caso di specie in relazione ai debiti di natura tributaria e previdenziale, la Proposta di concordato minore risulti certamente "conveniente" per l'Agenzia delle Entrate e per la Cassa di previdenza e assistenza forense rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

A fronte di ciò e considerati i valori contenuti nella presente Proposta di concordato minore che verranno di seguito esposti, appare evidente che - anche in caso di parere contrario da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Cassa di previdenza e assistenza forense - è certamente presumibile il verificarsi del **Cram Down fiscale**.

Ai fini della valutazione di convenienza nell'ambito dell'applicazione del **cram down** occorre infatti considerare i risultati ottenibili dal creditore in termini concreti e - nel caso che ci occupa - la Procedura di ristrutturazione proposta dal Soggetto ricorrente garantisce una soddisfazione del credito erariale e previdenziale non solo più conveniente ma - lo si sottolinea - certamente non irrisoria, posto che la somma che otterrebbe è notevolmente più alta rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Ora, precisando che a mente dell'art. 80 comma 3 C.C.I.I.: *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."* e posto che:

- il Cram Down fiscale si configura, dunque, come l'omologazione forzata da parte del Tribunale della proposta di soddisfacimento dei creditori per il caso di opposizione o inerzia dell'Agenzia delle Entrate e della Cassa di previdenza e assistenza forense;

- la proposta di soddisfacimento dei predetti Enti formulata dal Soggetto ricorrente con la presente Procedura di risanamento è certamente e notevolmente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
- è altamente verosimile che il Tribunale omologhi la presente Proposta di piano nonostante l'inerzia o l'eventuale voto negativo o più in generale la mancata adesione di suddetti creditori.

È quindi proprio il Tribunale, infatti, pur in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli altri Enti, anche se decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale stabilita dalla legge, a poter dare il *placet* e quindi omologare la procedura qualora ritenga dimostrato, tenuto conto della relazione dell'OCC, che nell'alternativa liquidatoria i creditori otterrebbero minore soddisfazione.

Pertanto, come detto, ai fini della valutazione di convenienza nell'ambito dell'applicazione del **cram down** occorre considerare i risultati ottenibili dal creditore in termini concreti e - nel caso che ci occupa - **la presente Proposta di concordato minore garantisce una soddisfazione del credito erariale e previdenziale non solo più conveniente ma** - lo si sottolinea - **certamente non irrisoria, posto che la somma che otterrebbe è notevolmente più alta rispetto all'ipotesi liquidatoria.**

Tanto ciò detto, il soggetto ricorrente sin d'ora, **CHIEDE**, nella denegata ipotesi di silenzio ovvero mancata adesione da parte dei suddetti Enti, tributari e previdenziali interessati, al Giudice del Tribunale di Locri di intervenire **ex art. 80, comma 3 CCII**, disponendo l'omologazione forzata della presente Proposta di concordato minore essendo migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria ed essendo garantito il soddisfacimento offerto ai suddetti Enti, conveniente o non deteriore.

9. Quadro analitico dei pagamenti della Procedura

In riferimento al classamento precedentemente argomentato, il fabbisogno concordatario pari a Euro 295.956 verrà rimborsato dal soggetto ricorrente ai rispettivi creditori mediante il rimborso di nr. 103 rate mensili tra giugno 2025 e l'anno 2033.

Nel dettaglio, la suddivisione **mensile** dei flussi finanziari attivi e passivi operativi e relativi alla ristrutturazione dei debiti pregressi riferita all'anno 2025 è la seguente:

Piano finanziario	Forecast 2025												Totale Forecast
	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	2025
Cash on hand (Inizio periodo)	1.507	5.179	3.881	7.553	7.672	11.344	6.948	7.880	8.813	9.746	10.679	11.612	
Flussi attivi:	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	64.542
Flussi finanziari derivanti da incasso proventi attività professionale	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	64.542
Flussi passivi operativi:	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	20.480
Pagamento spese energia nr. 2 utenze	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Pagamento spese Gas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Pagamento spese mensa Figlia (piccola)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
Pagamento spese retta scolastica Figlia (grande)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.280
Pagamento spese finanziamenti vari	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4.000
Pagamento spese sport figli	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Pagamento spese periodiche ordinarie (alimentari e mediche)	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5.600
Pagamento spese acqua	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.600
Pagamento oneri comunali	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Pagamento spese varie	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
Flussi passivi ristrutturazione debiti pregressi:	0	4.970	0	3.553	0	8.068	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	33.024
Pagamento spese in predeuzione Gestore OCC		4.970		3.553		5.329							13.852
Pagamento Classe 1 - Professionisti Privilegiati						252	252	252	252	252	252	252	1.767
Pagamento Classe 2 - Previdenziali Privilegiati						787	787	787	787	787	787	787	5.511
Pagamento Classe 3 - Tributari Privilegiati grado 18						436	436	436	436	436	436	436	3.053
Pagamento Classe 4 - Tributari Privilegiati grado 19						424	424	424	424	424	424	424	2.968
Pagamento Classe 5 - Altri crediti Privilegiati grado 20						7	7	7	7	7	7	7	48
Pagamento Classe 6 - Chirografari ex lege						22	22	22	22	22	22	22	152
Pagamento Classe 7 - Previdenziali Degradati						143	143	143	143	143	143	143	998
Pagamento Classe 8 - Tributari Degradati grado 18						310	310	310	310	310	310	310	2.169
Pagamento Classe 9 - Tributari Degradati grado 19						328	328	328	328	328	328	328	2.295
Pagamento Classe 10 - Altri crediti Degradati grado 20 e Chirografari						30	30	30	30	30	30	30	211
Cash position (fine periodo)	5.179	3.881	7.553	7.672	11.344	6.948	7.880	8.813	9.746	10.679	11.612	12.545	

Dall'analisi del prospetto di *forecast mensile* si evidenzia che il *cash position (fine periodo)* di maggio 2025 rappresenta il valore dei *cash flow* maturati nel periodo di moratoria ipotizzata e riguarda l'accantonamento dei flussi di cassa liberi generati dalla continuità professionale del soggetto ricorrente che rappresentano il *cash on hand (Inizio periodo)* di giugno 2025, ovvero il valore di flussi di cassa a disposizione per il rimborso dei creditori della Procedura argomentati nella presente Proposta.

Pertanto il periodo di moratoria richiesta consentirà al soggetto ricorrente di avere a disposizione un saldo di disponibilità liquide da mettere a disposizione dei creditori della Procedura.

La suddivisione annuale riferita al periodo previsionale 2026-2033 è la seguente:

Piano finanziario	Forecat 2026	Forecat 2027	Forecat 2028	Forecat 2029	Forecat 2030	Forecat 2031	Forecat 2032	Forecat 2033
Cash on hand (Inizio periodo)	12.545	20.521	31.007	38.093	45.180	52.266	59.353	66.439
Flussi attivi:	61.322	63.832	60.433	60.433	60.433	60.433	60.433	60.433
Flussi finanziari derivanti da incasso proventi attività professionale	61.322	63.832	60.433	60.433	60.433	60.433	60.433	60.433
Flussi passivi operativi:	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
Pagamento spese energia nr. 2 utenze	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Pagamento spese Gas	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Pagamento spese mensa Figlia (piccola)	400	400	400	400	400	400	400	400
Pagamento spese retta scolastica Figlia (grande)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Pagamento spese finanziamenti vari	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pagamento spese sport figli	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Pagamento spese periodiche ordinarie (alimentari e mediche)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Pagamento spese acqua	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Pagamento oneri comunali	800	800	800	800	800	800	800	800
Pagamento spese varie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Flussi passivi ristrutturazione debiti pregressi:	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867
Pagamento spese in prededuzione Gestore OCC								0
Pagamento Classe 1 - Professionisti Privilegiati	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029
Pagamento Classe 2 - Previdenziali Privilegiati	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448
Pagamento Classe 3 - Tributari Privilegiati grado 18	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234
Pagamento Classe 4 - Tributari Privilegiati grado 19	5.087	5.087	5.087	5.087	5.087	5.087	5.087	5.087
Pagamento Classe 5 - Altri crediti Privilegiati grado 20	82	82	82	82	82	82	82	82
Pagamento Classe 6 - Chirografari <i>ex lege</i>	261	261	261	261	261	261	261	261
Pagamento Classe 7 - Previdenziali Degradati	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
Pagamento Classe 8 - Tributari Degradati grado 18	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
Pagamento Classe 9 - Tributari Degradati grado 19	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
Pagamento Classe 10 - Altri crediti Degradati grado 20 e Chirografari	362	362	362	362	362	362	362	362
Cash position (fine periodo)	20.521	31.007	38.093	45.180	52.266	59.353	66.439	73.525

Annualmente, i *cash position (fine periodo)* annuali, per il periodo previsionale stimato, sono sempre positivi a conferma della sostenibilità del Piano e della continuità nella generazione dei flussi che la prosecuzione dell'attività professionale riuscirà a garantire, anche grazie alla concessione della moratoria necessaria per accumulare risorse necessarie per la ristrutturazione del debito.

10. Riepilogo della proposta della Procedura

Alla luce delle precedenti argomentazioni si ritiene che le presenti Integrazioni alla Proposta Definitiva di Piano di concordato minore *ex art. 74 c. 1 CCII* indichi in maniera specifica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento [REDACTED] atteso che prevede il soddisfacimento di tutti i creditori del soggetto ricorrente **entro dieci anni dalla data stimata di Omologazione**.

La presente proposta di concordato minore contempla la suddivisione dei creditori in classi, **prevedendo pagamenti parziali e dilazionati** per la ristrutturazione dei debiti tributari, erariale, previdenziali e bancari che però **garantiscono la soddisfazione in misura non inferiore** a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione controllata.

Riepilogando, la presente Proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento dei creditori della Procedura mediante un rimborso mensile con il pagamento di nr. 103 rate mensili con decorrenza da giugno 2025 sino al 2033, nei seguenti termini:

RECAP CLASSI	DESCRIZIONE	VALORI	% SODDISFO
SPESE PREDEDUZIONE	Gestore OCC	€ 13.852	100,00%
CLASSE 1	Debiti professionisti-Privilegio generale Art. 2751 bis n.2 c.c.	€ 26.000	100,00%
CLASSE 2	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 81.092	19,21%
CLASSE 3	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 44.922	6,71%
CLASSE 4	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 43.667	6,21%
CLASSE 5	Altri Crediti vari-Privilegio generale Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 701	6,01%
CLASSE 6 CHIRO EX LEGE	Chirografari <i>ex lege</i>	€ 2.237	4,31%
CLASSE 7 DEGR.	Debiti Previdenziali-Privilegio generale Art. 2753 c.c.	€ 14.687	4,31%
CLASSE 8 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 31.914	4,31%
CLASSE 9 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Debiti Tributari-Privilegio generale Art. 2752bis n.1-2 c.c.	€ 33.774	4,31%
CLASSE 10 DEGR.+CHIRO EX LEGE	Altri Crediti-Privilegio Art. 2752 c. 3 c.c.	€ 3.110	4,31%
TOTALE		€ 295.955,82	

[REDACTED]

Allegazioni

1. Proposta di Piano di Concordato Minore ex art. 74 C.C.I.A.A. del 9.10.2024 con rispettivi allegati:

1. Piano originario del 21.03.2024 con rispettivi allegati:

- 1.1. *Situazione economica aggiornata al 31.12.2023;*
- 1.2. *Convenzione legale Ente di patronato e di assistenza sociale Epas;*
- 1.3. *Estratti di Ruolo aggiornati al 23.01.2024 Ade Riscossione Reggio Calabria;*
- 1.4. *Centrale Rischi, Banca d'Italia;*
- 1.5. *Certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 D.Lgs 14/2019 Ade, Direzione Provinciale Reggio Calabria;*
- 1.6. *Informative Cassa Forense;*
- 1.7. *Elenco creditori.*

2. Istanza nomina Gestore della Crisi con rispettivi allegati:

- 2.1. *Documento di identità e copia del codice fiscale del richiedente;*
- 2.2. *Certificato stato di famiglia;*
- 2.3. *Copia della ricevuta del versamento di Euro 630,74;*
- 2.4. *N.B. L'indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni sono contenute all'interno del Piano originario del 21.03.2024 e delle successive versioni aggiornate;*
- 2.5. *Documentazione di cui all'art. 67 CCII:*
 - 2.5.1. *Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2023);*
 - 2.5.2. *Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2022);*
 - 2.5.3. *Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2021);*
 - 2.5.4. *N.B. L'elenco dei creditori è contenuto come allegato 7 al Piano originario del 21.03.2024;*
 - 2.5.5. *N.B. L'elenco di tutti i beni, mobili e immobili è contenuto all'interno del Piano originario del 21.03.2024 e delle successive versioni aggiornate;*
 - 2.5.6. *N.B. L'elenco degli stipendi, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia è contenuto all'interno del Piano originario del 21.03.2024 e delle successive versioni aggiornate;*

- 2.6. *Scritture contabili degli ultimi tre esercizi:*
 - 2.6.1. *Dichiarazione Iva (2023);*
 - 2.6.2. *Dichiarazione Iva (2022);*
 - 2.6.3. *Dichiarazione Iva (2021);*
 - 2.6.4. *Dichiarazione Irap (2022);*
 - 2.6.5. *Dichiarazione Irap (2021);*
 - 2.6.6. *Dichiarazione Irap (2020);*
- 2.7. *Procura;*
- 3. *Prime Integrazioni al Piano del 06.06.2024 con rispettivi allegati:*
 - 3.1. *Progetto di Piano;*
 - 3.2. *Ispezione ipotecaria;*
 - 3.3. *Situazione economica 2021 e 2022;*
 - 3.4. *Registri Iva degli ultimi 3 anni;*
 - 3.5. *Dichiarazioni di credito aggiornate al 10.04.2024 rilasciate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Reggio Calabria;*
 - 3.6. *Elenco creditori aggiornato.*
- 4. *Seconde Integrazioni al Piano del 26.07.2024 con rispettivi allegati:*
 - 4.1. *Prime Integrazioni al Piano;*
 - 4.2. *Attestazione Isee;*
 - 4.3. *Modello Persone Fisiche 2024;*
 - 4.4. *Attestazione Procedimenti pendenti Tribunale di Locri;*
 - 4.5. *Riscontro Crif;*
 - 4.6. *Certificato Casellario Giudiziario;*
 - 4.7. *Certificato dei carichi pendenti Procura di Locri;*
 - 4.8. *Certificato Stato civile.*

5. Estratti conto ultimi 5 anni;

6. Elenco creditori Definitivo.

2. CUD 2024 [REDACTED]
3. cedolino [REDACTED]
4. modello 730/2024 [REDACTED]
5. fascicolo informativo polizza "My Pension Basic - CoraggioB2" n. 03001133774;
6. dettaglio polizza "My Pension Basic - CoraggioB2" n. 03001133774;
7. dichiarazione sottoscritta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Bovalino Marina;
8. registro beni ammortizzabili;
9. dichiarazioni stima beni.